



**Comune
di Verona**

Centrale Unica Committenza

BANDO DI GARA TELEMATICA N. 10/23

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI

Denominazione ufficiale: Comune di Verona

Indirizzo postale: Piazza Bra, 1

Città: Verona **Codice postale:** 37121

Paese: Italia

Codice NUTS ITH31

Punti di contatto: Direzione Centrale Unica Committenza - tel. 0458077288/7812
PEC centraleunicacommittenza@pec.comune.verona.it;

Indirizzi internet

Indirizzo principale (URL): <http://www.comune.verona.it>

Profilo di committente (URL): <http://www.comune.verona.it>

I.3) COMUNICAZIONE

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=86755 ovvero sul sito di Aria Lombardia S.p.A. <https://www.ariaspa.it>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

Direzione Strade Giardini Arredo Urbano– tel. +39 Tel. 045 8492311 – 8492330 – PEC coordinamento.tecnico.circoscrizione@pec.comune.verona.it

Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel all'indirizzo internet <https://www.sintel.regione.lombardia.it>

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Ente locale.

I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO

II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione

Rifacimenti e completamenti strade e marciapiedi delle Circoscrizioni - Bilancio 2022 – CUP I37H22003310004 - CIG 9771766C64

Numero di riferimento: 10/23.

II.1.2) Codici CPV principali

CPV principale: 45233140-2 Lavori stradali.

II.1.3) Tipo di appalto

Lavori

II.1.4) Breve descrizione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori per i rifacimenti e completamenti strade e marciapiedi.

II.1.5) Valore totale stimato

€ 475.200,00.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto non è suddiviso in lotti.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Vedi II.1.1).

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH31.

Luogo principale di esecuzione: Verona

II.2.4) Descrizione dell'appalto

Categoria prevalente: OG 3 classifica II

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo con inversione procedimentale.

II.2.6) Valore stimato

€ 396.000,00 di cui € 371.736,92 per lavori a misura soggetti a ribasso; € 7.297,36 12 per lavori in economia soggetti a ribasso; € 4.965,72 per lavori in economia non soggetti a ribasso; € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo soggetto a ribasso è pari ad € 379.034,28.

II.2.7) Durata dell'appalto

Durata in giorni: 365.

Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del Codice secondo quanto disciplinato all'art. 46 del CSA.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto non è finanziato con fondi dell'Unione Europea.

II.2.14) Informazioni complementari

Il bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme integrative al bando, le condizioni e le modalità di partecipazione; si segnala, in particolare, che i criteri di aggiudicazione sono indicati al paragrafo n. 17 del menzionato disciplinare.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Si rimanda al disciplinare di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Si rimanda al disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) DESCRIZIONE

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA

Procedura aperta sotto soglia.

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte

Data: 11 maggio 2023. Ora locale: 9:00.

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte

Italiano.

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 11 maggio 2023. Ora locale: 10:00.

Luogo: Videoconferenza da remoto.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

Le sedute non sono pubbliche. La decisione è stata presa considerando che giurisprudenza costante afferma che il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche.

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. La gestione telematica della gara garantisce l'immodificabilità delle offerte nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI

Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per partecipare alla gara l'operatore economico non deve trovarsi in situazioni che costituiscono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016. La gara verrà gestita con la piattaforma telematica Sintel della Società Aria S.p.A.

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara, nel documento "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" presente nella documentazione di gara oppure all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it>

La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 6075 del 29 dicembre 2022.

Il responsabile unico del procedimento è l'arch. jr.Viviana Tagetto.

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative ai requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia Codice postale: 30122
Paese: Italia Telefono: +39 0412403911
Posta elettronica: Fax: +39 0412403940/41
Indirizzo Internet (URL): <http://www.giustizia-amministrativa.it>

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041-2403911, fax 041 2403940/41, internet: www.giustizia-amministrativa.it.

Documento firmato digitalmente
Dirigente della Direzione Strade Giardini Arredo Urbano
iNg. Michele fasoli

Comune di Verona

Centrale Unica Committenza
Piazza Bra', 1 – 37121 Verona
Tel 045 8077288

centraleunicacommittenza@comune.verona.it;
centraleunicacommittenza@pec.comune.verona.it;
www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO ZZZZ10

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA N. 10/23

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA N. 10/23 PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A RIFACIMENTI E COMPLETAMENTI STRADE E MARCIAPIEDI DELLE CIRCOSCRIZIONI - BILANCIO 2022 – CUP I37H22003310004 - CIG 9771766C64

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara n. 10/23 di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto gli interventi sommariamente descritti all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA).

Normativa applicabile: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice); decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (in seguito: Regolamento); Linee guida ANAC; decreto legislativo n. 81/2008; D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020 (in seguito: DL Semplificazioni) e Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (in seguito: DL Semplificazioni bis) convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel o Piattaforma accessibile da questo [link](#)) e conformemente alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto dal Dirigente della Direzione Strade, Giardini, Arredo Urbano con determinazione a contrattare n. 1380 del 04 aprile 2023.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con il criterio del **minor prezzo** come previsto dall'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo all'esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi del medesimo articolo ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Si procederà altresì con l'**inversione procedimentale** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 133, comma 8, del Codice dei Contratti e dell'articolo 1 comma 3 della Legge 55 del 2019, così come prorogato dall'articolo 8 comma 7 lettera c) del DL Semplificazioni.

Il ricorso alla procedura ordinaria anziché alla procedura di cui al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120/2020, oltre che garantire una maggiore evidenza

pubblica, improntata al principio della concorrenza, è motivato anche dal fatto che l'esperimento di una procedura negoziata richiederebbe analisi di mercato non particolarmente semplici per determinare quali operatori possano partecipare secondo il principio della rotazione; inoltre, è possibile ricorrere all'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del Codice per avere un ulteriore contenimento delle tempistiche e comunque nel rispetto dei termini per l'aggiudicazione previsti dall'art. 1, comma 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione n. 1380 del 04 aprile 2023 ed è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 13 marzo 2023.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Verona (codice NUTS ITH31).

CUP I37H22003310004 - CIG 9771766C64

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è geom. Mario Perbellini.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti; - comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati,

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio [sito istituzionale](#) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel", che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità Tecniche

di utilizzo della Piattaforma Sintel”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. L'accesso è consentito anche tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma Sintel devono essere effettuate contattando il call center al numero verde 800116738 nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30 esclusi sabato e festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante;
- 4) DGUE elettronico;
- 5) Determinazione a contrarre e di approvazione progetto esecutivo;
- 6) documentazione tecnica;

La documentazione di gara è disponibile sulla [pagina dedicata](#).

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito di [ARIA S.p.A.](#)

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti informatici.

Il Patto di integrità e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Verona sono reperibili alla seguente [pagina](#).

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro 8 maggio 2023**, per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 9 maggio 2023** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel, nella sezione "Documentazione di gara" e sul [sito istituzionale](#).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la

Piattaforma (via PEC) e sono accessibili attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di rifacimenti e completamenti strade e marciapiedi delle Circoscrizioni. CPV principale: 45233140-2 Lavori stradali.

L’importo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 396.000,00** di cui:

- € 371.736,92 per lavori a misura soggetti a ribasso;
- € 7.297,36 12 per lavori in economia soggetti a ribasso;
- € 4.965,72 per lavori in economia non soggetti a ribasso;
- € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo soggetto a ribasso è pari ad € 379.034,28.

Ai sensi dell’art. 23 del Codice, si segnala che al fine di determinare l’importo dell’appalto a base di gara, i costi della manodopera sono stati individuati in € 130.107,92, articolo 3 del CSA.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice secondo quanto disciplinato all’articolo 46 del CSA, per un importo pari a € 79.200,00, pertanto l’importo di qualificazione sarà pari ad **€ 475.200,00**.

L’intervento si compone delle lavorazioni di cui alla seguente tabella:

Lavorazione	Cat.	Importo Appalto	Importo modifiche	Importo totale	classifica
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	€ 396.000,00	€ 79.200,00	€ 475.200,00	II

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **“a misura”**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice.

Agli aggiudicatari verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 3, comma 18 del Codice e all'articolo 31 del CSA, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'intervento non è suddivisibile in lotti funzionali/prestazionali di cui all'art. 51 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. in quanto trattasi di lavorazioni unitarie la cui realizzazione non porta ad opere o parti di esse funzionalmente concluse e compiute, pertanto non separabili funzionalmente tra loro.

3.1 DURATA

Ai sensi dell'articolo 18 del CSA il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 365** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 36 del CSA, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di parteciparvi anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare,

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1.a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- 1.b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- 1.c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesta l'iscrizione o l'aver presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi (**cd. white list**) istituiti presso la Prefettura del luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale così come indicato dall'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 e dal d.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. In ottemperanza al Comunicato del Presidente Anac del 17 gennaio 2023 la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l'inammissibilità dell'impresa e la sua **esclusione dalla gara**.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto e l'A.N.C.I. Veneto, reperibile interamente sul sito della Regione Veneto (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollodilegalita>) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Costituisce **causa di esclusione**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Patto di integrità nonché come da determinazione ANAC n. 12/2015, anche la mancata accettazione del codice di comportamento. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito web del Comune di Verona alla [pagina della Direzione Centrale Unica Committenza](#).

Si precisa che costituisce **causa di esclusione** la violazione del divieto di cui all'art 24

comma 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)** in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituisce requisito di idoneità l'**iscrizione** nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 è necessaria l'iscrizione all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, come indicato nel paragrafo 3 del presente disciplinare, categoria OG 3 in classifica II.

Si evidenzia che l'operatore economico può partecipare alla presente gara anche in **pendenza della verifica triennale della SOA**. In tal caso è necessario produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all'art. 77 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Ai sensi del comma 1, secondo periodo, del citato art. 77, qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Per quanto riguarda la **scadenza quinquennale della SOA**, si richiama il disposto dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 per cui l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la SOA almeno novanta giorni prima della scadenza del termine. Pertanto solo in caso di ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 76 c. 5 è riconosciuta all'impresa l'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare; il mancato rispetto del termine di cui all'art. 76 c. 5 ai fini del rinnovo della SOA determina la sopravvenuta perdita del possesso del requisito di qualificazione di cui al certificato SOA. Detto contratto deve essere allegato nella campo "Ulteriore documentazione".

Il possesso della certificazione di qualità aziendale è attestato, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010, dalla SOA.

Pertanto saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si impegnano ad eseguire delle lavorazioni rientranti nella classifica III o superiore e producono un'attestazione SOA recante una certificazione di qualità scaduta a meno che gli stessi non producano la certificazione di qualità in corso di validità e contestualmente dimostrino di aver richiesto alla SOA l'aggiornamento dell'attestato, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010, entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE) il requisito di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale (attestazione SOA) deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo e dalle mandanti/consorziate nelle misure previste dagli articoli 92, 93 e 94 del Regolamento tenuto conto, per la mandataria, di quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E., 28 aprile 2022, causa C/642- 20.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'incremento di un quinto della classifica posseduta si applica solo se l'impresa raggruppata sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo complessivo dell'appalto. La disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 207/2010.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito di idoneità professionale** di cui al punto 6.1. deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione UNI EN ISO 9000 deve

essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o II.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e così come disciplinato nel presente paragrafo.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è **vietato**.

Come specificato nell'articolo 55 del CSA l'Appaltatore deve eseguire direttamente almeno il 25% delle lavorazioni della categoria prevalente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (DGUE, parte II sezione D), i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato**.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i. Si rimanda agli articoli di cui alla Sezione 9 del Capitolato Speciale d'Appalto per le condizioni dei pagamenti.

Si precisa che sulla base dei disposti di cui all'art 24 comma 7 del Codice gli affidatari e/o i soggetti controllati/controllanti/collegati agli affidatari dell'incarico di progettazione posta a base della presente procedura di gara, non potranno essere affidatari del subappalto. I divieti di detto affidamento sono estesi agli ulteriori soggetti indicati nel citato comma 7 dell'art 24, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma-ultimo periodo.

Si comunica sin da ora che le verifiche sul subappaltatore verranno effettuate tramite **Fasciolo Virtuale Operatore Economico** pertanto il PassOE relativo al subappaltatore deve essere generato contestualmente alla trasmissione della dichiarazione del subappaltatore sul possesso dei requisiti. In tale occasione, l'aggiudicatario genererà il PassOE per il subappaltatore selezionando la voce "conferente subappalto in fase di esecuzione" previa generazione da parte del subappaltatore della propria componente del PassOE nel ruolo "soggetto indicato dal concorrente".

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a. **una garanzia provvisoria** pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 7.920,00** Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli

articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) da bonifico a favore del Comune di Verona sulle seguenti Coordinate IBAN: IT41N0503411750000000700113 specificando nella causale la dicitura "garanzia provvisoria Bando n. 10/23". In tal caso il versante deve presentare ricevuta dell'esito di "buon fine" del bonifico;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:

- 1.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- 1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
- 1.c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - essere corredata da una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio firmata digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione,

o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto un sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, fermo restando la presa conoscenza delle condizioni dichiarate nell'autocertificazione (Allegato 1).

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a **€ 33,00**, secondo le modalità di cui alla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 (si rinvia al [sito](#)) e allegare la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle

previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale, secondo quanto indicato nel documento allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel".

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 9:00 del giorno 11 maggio 2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mbyte per singolo file. La Piattaforma accetta qualsiasi formato di file.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione

dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente secondo le indicazioni riportate al paragrafo 7.1 FIRMA DIGITALE del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", allegato come parte integrante della documentazione di gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1 – BUSTA "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Sintel nella Busta A "Documentazione amministrativa" la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione firmata digitalmente (Allegato 1);
- b) documento attestante versamento marca da bollo e/o modello dichiarazione;
- c) il DGUE firmato digitalmente;
- d) dichiarazioni integrative firmate digitalmente (Allegato 2);
- e) documento PASSOE;
- f) garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (in caso di riduzione dell'importo la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni, unitamente all'impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione);
- g) versamento del contributo ANAC;
- h) (eventuale) attestazione SOA e certificazione UNI EN ISO 9000 firmate digitalmente;
- i) (eventuale) procura;
- j) (eventuale) atti relativi ai concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi firmati digitalmente (Allegato 3);

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo da 16 euro**, preferibilmente secondo il **Modello 1**.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, PEC), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- *dal concorrente che partecipa in forma singola;*
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;*
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;*
- *nel caso di aggregazioni di retisti:*

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1-bis dell'Allegato A – Tariffa - Parte I del DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo in misura forfettaria di **euro 16,00** a prescindere dalla dimensione del documento. Il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) mediante "contrassegno", con pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia con modalità telematiche apposito contrassegno (la classica marca da bollo);
- b) con versamento a favore del Comune di Verona, effettuato mediante la piattaforma PagoPA. L'Operatore economico dovrà selezionare dalla Home page del Comune di Verona la voce "PAGAMENTI", selezionare "ALTRI PAGAMENTI (PagoPA)", selezionare "PAGA con PagoPA" e ricercare la sezione "Gare e Appalti – Contratti: Recupero spese di pubblicazione bandi", scegliere la voce "Bollo partecipazione gare", compilare con i dati richiesti e procedere con il pagamento. I dati da inserire nella causale sono i seguenti:
- imposta di bollo per la gara n. 10/23;
 - codice ufficio: A79;
 - CIG: 9771766C64 .

Una volta completata l'operazione, l'utente riceverà la ricevuta di avvenuto pagamento direttamente all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato

- c) tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- d) solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella

causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

Il Concorrente allega la "Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo" compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore e la comprova dell'avvenuto pagamento.

Nel caso di RTI l'imposta di bollo dovrà essere assolta da ciascuna impresa componente, salvo il caso di presentazione di istanza congiunta. In quest'ultima ipotesi la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo verrà presentata soltanto dalla mandataria.

La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo e il cronoprogramma dei lavori;
- 2) di aver preso atto degli affidatari dell'incarico di progettazione del progetto posto a base della presente gara e che non sussiste, ai sensi dell'art 24 comma 7 del Codice, alcuna delle cause di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell'appalto di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo;
- 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- 7) di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- 8) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del progetto e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante nella fase antecedente la presentazione delle offerte;
- 9) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione di Giunta n. 49 in data 5 marzo 2014¹ e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 10) di aver letto ed accettato il patto di integrità disponibile alla [pagina](#) della Direzione Centrale Unica Committenza (art. 1, comma 17 della L. 190/2012);
- 11) di aver letto ed accettato il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di

¹ Disponibile tra i documenti di gara.

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto e l'A.N.C.I. Veneto, reperibile interamente sul sito della Regione Veneto (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollodilegalita>);

12) di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciarne copia;

13) *(in caso di riduzione dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016)* di avvalersi della facoltà di ridurre la garanzia nella misura del (specificare) in quanto in possesso dei seguenti requisiti (dettagliare quali sono i requisiti posseduti tra quelli previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice);

14) *(per i consorzi)* di concorrere alla gara in proprio procedendo all'esecuzione dell'appalto con le proprie maestranze o, in alternativa, di concorrere alla gara per i seguenti consorziati esecutori (indicare la ragione sociale e il c.f. dei consorziati esecutori);

15) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di rendersi sin da ora disponibile a mantenere valida la propria offerta e produrre la proroga della garanzia provvisoria, nel caso in cui le operazioni di gara e di verifica della congruità e anomalia delle offerte comporti una dilazione dei termini, su richiesta della Stazione Appaltante.

16) dichiarare se si trova sottoposto a curatela fallimentare o concordato preventivo, secondo quanto previsto dall'art. 110, commi 4, 5 e 6 del Codice, e in tal caso l'operatore economico dovrà produrre le seguenti dichiarazioni nel DGUE e la documentazione di seguito richiesta.

1. L'operatore economico ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 ed è in attesa del deposito del relativo decreto di ammissione. In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale e occorrerà indicare nel **DGUE nella sezione C – parte III** gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale; inoltre il concorrente dovrà indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110, comma 4, del Codice (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. L'operatore economico che ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato potrà concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2. L'operatore economico ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. In tal caso occorrerà indicare nel **DGUE nella sezione C – parte III** gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e dovrà essere allegata la relazione, sottoscritta da un

professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis, R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Tale relazione deve essere in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire in Piattaforma la dichiarazione che la relazione è copia conforme all'originale. Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria, di cui all'art. 89 del Codice, che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a) del Codice. Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice e così come dichiarato nel DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel presente disciplinare, l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve produrre un proprio DGUE. L'impresa ausiliaria indicata dall'operatore economico deve presentare e allegare in questo campo la documentazione di cui al punto Inoltre, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. L'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del DGUE, indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di homologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici salvo che il provvedimento di homologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici. In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma), ai sensi dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti (l'impresa in concordato non può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto sopra indicato.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà compilare e caricare a sistema nell'apposito campo denominato "DGUE" il "Documento di gara unico europeo" reso disponibile in formato elettronico editabile negli atti di gara secondo quanto di seguito indicato:

- 1) scaricare il file in formato .xml denominato DGUE allegato alla documentazione di gara;
- 2) aprire il link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> , entrare come "operatore economico", selezionare "importa un DGUE" e caricare il file .xml scaricato di cui al punto 1 (quello pubblico dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara);
- 3) compilare dalla Parte II sino alla fine;
- 4) al termine effettuare il download dell'intero documento, debitamente compilato, in formato PDF, sottoscriverlo digitalmente ed allegarlo nell'apposito campo della procedura;

Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di compilazione al [link](#)

Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "*vedi allegato n.....*".

Il DGUE ha lo scopo di fornire una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati dalle Autorità pubbliche; in particolare consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli articoli 83 e 84 del Codice;
- attestare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice anche se cessati nell'anno antecedente l'invio della lettera di invito. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

IL DGUE in formato elettronico è articolato in 6 parti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Sezione A:

- oltre all'indirizzo e-mail l'operatore economico dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- **(spuntare SI ove viene richiesta l'iscrizione in un elenco ufficiale)**. L'operatore economico dovrà indicare l'attestazione di qualificazione rilasciata da società regolarmente autorizzata (**SOA**) di cui all'art. 84 del Codice di cui fornisce i seguenti dati:
 - società di attestazione emittente, data di rilascio attestazione in corso, scadenza validità triennale, effettuazione verifica triennale, scadenza intermedia (per consorzi stabili), scadenza validità quinquennale di qualificazione e relativa scadenza;
 - categorie di qualificazione e relative classifiche di importo;
 - l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri.

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE:

- Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) e dell'art. 46 comma 1 lettera a), b), c), d) e) del Codice;
- si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare).

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili:

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri;
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dei lavori.

Sezione B

Il concorrente dovrà riportare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice ovvero allega l'elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice recante tutte le indicazioni richieste ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui

i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

I soggetti di cui al citato art. 80, comma 3, del Codice sono:

- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

Se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
- ai "soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo", che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);
- i direttori tecnici;
- ai soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora sussistano le cause di esclusione ivi previste l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soci al 50%, la presente dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soggetti.

Sezione C

Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO**.

L'operatore economico concorrente dovrà indicare:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere e deve allegare, per ciascuna ausiliaria, la documentazione necessaria come specificata nel al paragrafo 7 "Avvalimento".

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Sezione D

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, deve indicare in tale sezione il ricorso al subappalto precisando l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare in conformità all'art. 105 del Codice. In particolare indica:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
- se presenti, le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice e dal punto 5 del presente disciplinare

Il concorrente dovrà compilare gli appositi campi di cui alle lettere A, B, C e D.

Le dichiarazioni sono riferite direttamente all'operatore economico quale persona giuridica e ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice.

Al riguardo, si vedano le linee guida A.N.AC. n. 6, come aggiornate con delibera n. 1008 in data 11.10.2017.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Sezione A

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'**art. 80, comma 1, del Codice**. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.

I reati di cui al comma 1, dell'articolo 80 del Codice, non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80,

comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione da parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina (self cleaning), eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Le attestazioni del DGUE Parte III^A, Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono riferirsi a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Le attestazioni del DGUE Parte III^A, Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono riguardare anche i soggetti di cui al comma 3 che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione relativa all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice riferita a tutti i soggetti (in carica e cessati) di cui all'articolo 80, comma 3, 29 del Codice è resa da legale rappresentante dell'operatore economico.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Qualora il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente non sia in grado o non intenda rendere tramite il DGUE le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80, commi 1, 2, e 5, lett. c) e l) del Codice anche nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice (in carica o cessati), le stesse dovranno essere rese direttamente dai soggetti interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC in data 8.11.2017).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Sezione B

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'**art. 80, comma 4**, del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse tenuto conto dei limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che

hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale stabiliti nel D.M. del MEF 28/09/2022 (pubblicato nella GURI n. 239 del 12/10/2022).

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, ecc.) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Sezione C

Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall'art. **80, comma 5, lett. a)**, del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto, l'operatore economico dovrà dichiarare se sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di concordato con continuità aziendale o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e allega la documentazione necessaria come specificata al paragrafo 14.1;
- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell'**art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** del Codice l'operatore economico ha l'obbligo di dichiarare tutte le condanne, i provvedimenti, le situazioni e gli eventi potenzialmente rilevanti o astrattamente riconducibili ai fini della valutazione della sussistenza di un grave illecito professionale di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. Al riguardo, si vedano le linee guida A.N.AC. n. 6, come aggiornate con delibera n. 1008 in data 11.10.2017. Le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate, su documento separato redatto a cura del concorrente, con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.
- alle informazioni richieste dall'**art. 80, comma 5, lett. d) ed e)** del Codice, in merito a situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a) e c).

Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

Sezione D

Nella Sezione D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla **legislazione nazionale**, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese in tale sezione anche:

- l'**art. 80, comma 2**, del Codice relativamente al d.lgs. 159/2011 "Codice delle Leggi Antimafia": per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. 159/2011) all'articolo 85;

- l'**art. 80, comma 5**, del Codice relativamente alle lettere **f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)**;

Nell'ipotesi di cui all'**art. 80, comma 5, lett. i)** del Codice, l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della **legge n. 68 del 1999**, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

Nel caso in cui l'operatore non sia tenuto alla disciplina della legge 68/1999 deve indicare le motivazioni nell'Allegato 2.

Nell'ipotesi di cui all'**art. 80, comma 5, lett. m)** del Codice (forme di controllo con altri operatori concorrenti) la concorrente dichiarante dovrà:

- indicare le complete generalità della/e impresa/e controllata/e dalla concorrente dichiarante, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, descrivendo sommariamente le caratteristiche della forma di controllo esercitata dal dichiarante ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 2359;
- indicare le complete generalità della/e impresa/e che ha/hanno forme di controllo nei confronti della concorrente dichiarante, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, descrivendo sommariamente le caratteristiche della forma di controllo subita dal dichiarante ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 2359;
- indicare le complete generalità della/e impresa/e che si trova in una relazione, anche di fatto, con la concorrente dichiarante che configuri un collegamento sostanziale fra il dichiarante e detta/e impresa/e, descrivendo sommariamente le caratteristiche della relazione che intercorre fra le imprese (ad esempio: forma di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del codice civile o altra forma di relazione esistente, anche di fatto, per la quale necessita esplicitarne le caratteristiche), al fine di permettere alla stazione appaltante di verificare che la relazione/il collegamento suddetto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusa o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

8. Parte IV – Criteri di selezione

Questa parte del DGUE contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 5.1 del presente disciplinare;

Sezione B - Capacità economica e finanziaria

Non prevista, in quanto assolta dal possesso di qualificazione SOA

Sezione C - Capacità tecnica e professionale

Non prevista, in quanto assolta dal possesso di qualificazione SOA

Sezione D

la sezione D, per dichiarare il possesso dei certificati di cui all'art. 87 del Codice.

Gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

9. Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato da ciascun operatore economico.

- dal concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori;
- in caso di avvalimento, dal concorrente e dall'ausiliaria;

- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione (art. 92, comma 5, Regolamento), dall'impresa cooptata.

14.3 PASSOE

Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell'omonimo campo di Sintel denominato "PASSOE", il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, con registrati tutti gli operatori coinvolti nell'appalto.

14.4 GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente dovrà allegare documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA di cui al paragrafo 9, con allegata dichiarazione di cui all'art. 93, comma 8, del Codice ed in caso di importo ridotto dovrà allegare certificazioni o idonee dichiarazioni.

14.5 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

Allegare nell'apposito campo "contributo Anac" la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.

14.6 (EVENTUALE) ATTESTAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9000

L'operatore economico potrà inserire nel campo "Ulteriore documentazione" copia della propria attestazione SOA in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e certificazione UNI EN ISO 9000.

14.7 (EVENTUALE) PROCURA

Nell'eventualità che l'offerta e/o le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore l'operatore economico dovrà allegare nel campo "Ulteriore documentazione" originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale.

14.8 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE CURATELA E CONCORDATO PREVENTIVO

Nell'eventualità in cui l'operatore si trovi sottoposto a curatela fallimentare o concordato preventivo dovrà caricare la documentazione di cui al paragrafo 14.1 al punto 16).

14.9 (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti è necessario inserire negli appositi campi "documentazione consorzi" o "impegno RTI" :

➤ dichiarazione (**Allegato 3**) firmata digitalmente da tutti i concorrenti riuniti o consorziati attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con

riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

c) le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Per i **consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane**:

➤ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

Per i **raggruppamenti temporanei già costituiti**:

➤ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel **caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**:

➤ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

➤ dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- c) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- 1) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- 3) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione che saranno eseguite dai singoli

operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto):

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- 2) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario che indichi le quote di partecipazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote di partecipazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

La documentazione va caricata a Sistema scannerizzando l'originale e corredando tale copia dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma" del Disciplinare di gara, dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.

15. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 2 – BUSTA "B" "OFFERTA TECNICA"

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto.

16. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – BUSTA "C" "OFFERTA ECONOMICA"

Step 3 (Busta economica)

L’operatore economico deve compilare sulla piattaforma Sintel, pena l’esclusione dalla gara, un’offerta economica così composta:

- campo **“Offerta economica”**: l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il ribasso della propria offerta, espresso come percentuale; il ribasso percentuale offerto verrà applicato al valore dell'appalto soggetto a ribasso quindi al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d);
- campo **“di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”** va indicato l'importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
- campo **“di cui costi del personale”** va indicato l'importo dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
- campo **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”**, l’importo dei lavori in economia non soggetti a ribasso ed il valore degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili).

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre in termine ultimo di presentazione, ovvero le offerte espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

La mancata indicazione dei “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” e/o dei “costi del personale” è **causa di esclusione** e non è sanabile tramite attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio.

Step 4 (Riepilogo dell’offerta)

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche

tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Il Documento d'offerta è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1. In particolare, in caso di RTI non ancora costituiti deve essere firmato digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

16.3 Step 5 (Invio offerta)

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e **con inversione procedimentale** ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del Codice, come ammesso dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

In presenza di meno di dieci offerte ammesse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante potrà valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Per il calcolo dell'anomalia delle offerte si procederà ai sensi di quanto indicato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8 del 24 ottobre 2019.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, dell'elenco prezzi posto a base di gara.

In caso di offerte uguali si procederà a richiedere ai due concorrenti di presentare un'offerta migliorativa sul prezzo entro un giorno. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA SBLOCCO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La prima seduta della gara è fissata per il **giorno 11 maggio 2023 ore 10:00** in modalità virtuale, in videoconferenza tra i componenti del Seggio di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le sedute successive saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel almeno un giorno prima della data fissata.

Le sedute non sono pubbliche.

La decisione è stata presa considerando che giurisprudenza costante afferma che il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche.

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. La gestione telematica della gara garantisce l'immodificabilità delle offerte, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

Si precisa che per l'aggiudicazione la Stazione Appaltante si avvale dell'istituto dell'**inversione procedimentale** così come disciplinato dall'articolo 133 comma 8 del Codice, applicabile anche nei settori ordinari sino al 30 giugno 2023², pertanto il Seggio amministrativo, nella prima seduta, procederà:

- a) a verificare la tempestiva presentazione delle offerte telematiche inviate dai concorrenti, tramite le funzionalità del Sistema stesso ;
- b) ad avviare operativamente la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase senza effettuare alcuna attività di valutazione e senza esaminare ancora i contenuti della "busta amministrativa"; il Seggio di gara non procederà pertanto né ad ammettere né ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa; la piattaforma Sintel, così facendo, ammetterà dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti al fine di poter accedere alle offerte economiche.
- c) a sbloccare ed aprire tutte le offerte economiche presentate;
- d) al calcolo della soglia di anomalia tramite SINTEL, ai sensi dell'art. 97, commi 2 o 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. In presenza di meno di dieci offerte ammesse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP potrà valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In caso di problematiche nell'applicazione del sistema automatico di calcolo o di esigenze di ricalcolo della soglia (ad esempio, per esclusione del soggetto inizialmente indicato come primo in graduatoria, ma poi escluso a seguito esame busta amministrativa), si provvederà extra-sistema, trasmettendo poi agli operatori il verbale e il foglio di calcolo impiegato;
- e) alla formulazione della graduatoria provvisoria alla luce dei ribassi offerti con individuazione del miglior offerente;

² in virtù dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in legge n. 55/19 come modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21.

Nella stessa seduta o in seduta successiva, il seggio di gara procederà:

- f) all'esame della documentazione amministrativa del solo operatore economico collocato al primo posto nella graduatoria per verificare la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- g) attivare, se necessario, la procedura di esclusione e/o di soccorso istruttorio di cui al punto 13.

Qualora dalla verifica della documentazione amministrativa o a seguito del soccorso istruttorio il seggio di gara accerti il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione richiesti nel presente disciplinare, lo stesso procederà all'esclusione di tale operatore economico, ed ad effettuare il ricalcolo della soglia di anomalia e a rideterminare la graduatoria, individuando così il nuovo operatore economico al primo posto nella graduatoria nei confronti del quale procedere all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e ad effettuare nuovamente tutte le operazioni descritte nel presente punto, fino all'individuazione del concorrente primo in graduatoria.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida, cristallizzandosi, viene considerata coincidere con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione (CdS sez.V 2 novembre 2021, n. 7303 - CdS, Sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9381).

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, del Codice qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 10.

Qualora le offerte siano in numero inferiore a 10, la migliore offerta verrà trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica della congruità dell'offerta, ai sensi del citato art. 97.

La verifica avviene attraverso la procedura descritta nell'art. 97 del Codice; si precisa che la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto,

la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011³.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, **non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni** del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula deve avere luogo **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purchè comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della consegna del cantiere, ovvero prima della stipula del contratto l'aggiudicatario

³ Fino al 30 giugno 2023 si procederà alla stipula del contratto a seguito del rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria così come disciplinato dall'articolo 3 del DL Semplificazioni così come prorogato dal D.L. N. 77/2021.

deve presentare garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e le polizze assicurative di cui all'articolo 43 del CSA.

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante ovvero in altra forma prevista all'art. 25 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti in relazione all'importo del contratto medesimo.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, esclusivamente tramite la piattaforma pagoPA.

Per effettuare l'operazione di pagamento, si procede dalla Home page del Comune di Verona selezionando in ordine le seguenti voci:

“PAGAMENTI” - “ALTRI PAGAMENTI (PagoPA)” - “PAGA con (PagoPA)” ed infine ricercare la sezione “Gare e Appalti – Contratti: Recupero spese di pubblicazione bandi” e completare con l'inserimento dei dati richiesti. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. (fare un riferimento anche all'art. 77 del CSA?)

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si

procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel [Codice di comportamento](#) di questa stazione appaltante e nel [Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

La richiesta di accesso dovrà essere presentata per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Veneto.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: protocollo.informatico@comune.verona.it; PEC: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it; centralino: +39 045/8077111), tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione,

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedurali.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati personali, Piazza Bra, 1 – 37121 Verona, email: rpd@comune.verona.it; PEC: rpd@pec.comune.verona.it

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).

Documento firmato digitalmente
DIRIGENTE DIREZIONE STRADE GIARDINI ARREDO URBANO
ING. MICHELE FASOLI

Comune di Verona

Centrale Unica Committenza

Piazza Bra', 1 – 37121 Verona

Tel 045 8077288/7812

centraleunicacommittenza@comune.verona.it

centraleunicacommittenza@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO ZZZZ10